

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2189

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALIBRANDI

Presentata il 23 ottobre 1984

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La mancata approvazione di una normativa sulla Presidenza del Consiglio rappresenta, a quasi 40 anni dall'entrata in vigore della Costituzione del '48, il caso più macroscopico di inattuazione costituzionale

Si è tuttora costretti a far riferimento a fonti normative del periodo statutario o addirittura del periodo fascista, con esiti insoddisfacenti e un quadro gravemente incompleto

Com'è noto, negli ultimi anni, in particolare grazie al disegno di legge presentato alla Camera nel maggio 1982 dal Presidente del Consiglio Spadolini, si è avviato in Parlamento un dibattito approfondito su questa tematica. Il disegno di

legge n. 3403, dopo un primo esame in sede di commissione, conobbe una battuta d'arresto nei primi mesi del 1983, successivamente intervenne lo scioglimento delle Camere e la successiva formazione di un nuovo Governo, al quale si deve dare atto d'aver ripreso il tema e di aver presentato un nuovo progetto che, pur partendo dalla base del disegno di legge Spadolini, e rispetto a quest'ultimo diverso in taluni aspetti, anche rilevanti

Ora, nel momento in cui la materia viene nuovamente affrontata — oltre che nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali — presso la Commissione affari costituzionali della Camera, con l'avvio della discussione sul progetto

Craxi e sulle altre proposte di iniziativa parlamentare, ritengo opportuno offrire al dibattito un apporto ulteriore con la ripresentazione del testo integrale del disegno di legge Spadolini, che per certi aspetti mi pare il più organico e compiuto.

Lungi da intenti polemici o di contrapposizione o « di bandiera », questa ripresentazione ha unicamente lo scopo di consentire alla Camera di valutare, fra le altre proposte, anche il testo del 1982, di cui si riproduce di seguito anche la relazione introduttiva.

« Onorevoli Deputati! — Con questo disegno di legge il Governo assolve ad un preciso impegno programmatico, in vista dell'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 95 della Costituzione per la parte concernente l'ordinamento della presidenza del Consiglio.

L'Italia ha finora trascorso oltre 34 anni senza avere un ordinamento della Presidenza del Consiglio, venendo così a configurare un caso senza eguali al mondo tra gli Stati di pari complessità politica e sociale. Ma quel che più conta è che il lungo tempo passato — che pur ha visto le più profonde rivoluzioni strutturali del paese dalle sue origini — non è servito a solidificare materialmente meccanismi sostitutivi o alternativi a quello delineato in Costituzione. Al contrario, la diaspora, amministrativa, direzionale, parlamentare, della « istituzione Governo » è divenuta tale da richiedere ogni giorno di più una Presidenza del Consiglio quale polo centrale corrispondente al modello delineato dalla Costituzione: capace cioè di dirigere la politica generale del Governo, e di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo dei Ministeri. La stessa attuazione regionale ha reso più acuto questo bisogno di un riferimento centrale, insostituibile da qualsiasi altro Ministero: e, con quello che ad occhi superficiali potrebbe apparire un paradossoso, proprio dalle regioni è venuta una delle più forti spinte ad un rafforzamento del nucleo di testa del Governo.

Insomma: a differenza di altri, questo vuoto nell'attuazione costituzionale non è

stato colmato con procedimenti di auto-sutura. È rimasto, invece, con una sua evidenza ed una sua incidenza sempre più negative per la coerenza e l'efficienza dell'intero sistema.

Provvedere finalmente all'ordinamento della Presidenza del Consiglio non è dunque un pur necessario adempimento della lettera costituzionale, ma un atto moderno di organizzazione del Governo, nel punto da dove ne partono le ramificazioni, nel punto a cui affluiscono gli impulsi più disparati. Se a qualcosa, per la lezione che sempre viene anche dai fatti negativi, questo ritardo è servito, tale utilità è da ritrovarsi nella consapevolezza, ormai unanimemente diffusa sia a livello politico sia a livello scientifico, della urgente necessità di questo completamento istituzionale ed anche in un più maturo approccio tecnico al problema (si ricordi l'autorevole contributo del Consiglio nazionale delle ricerche che ha promosso un'apposita ricerca, con risultati pubblicati nel volume *Costituzione e struttura del Governo. Il problema della Presidenza del Consiglio*; Padova, 1979).

Si dispone ora, infatti, per arrivare a soluzioni efficaci: di una esperienza politica caratterizzata da una ricchezza di formule di governo; di un travaglio amministrativo ancora acuto ma forse già al di là degli equivoci di un recente passato; di una conoscenza di tecniche organizzative non meramente burocratiche. Tutti elementi necessariamente concorrenti al nuovo disegno, per una combinazione, non certo facile, che voglia tenersi ancorata al realismo delle costruzioni possibili a questo punto della storia politico-costituzionale del Paese.

Si dispone anche, però, di notevoli elementi di comparazione internazionale sul problema delle strutture organizzative dei vertici dell'esecutivo (specie per i contributi venuti dall'apposito convegno promosso dall'OCSE il 27-30 aprile 1981 a Parigi). Da essi si constata che il problema non è dunque solo « italiano » ma, al di là delle naturali differenziazioni imposte anche dalla diversità di regimi amministrativi e costituzionali, presenta notevolissimi

dati comuni d'impostazione in un arco assai largo di paesi:

a) necessità di assicurare, a livello di vertice, una maggiore possibilità di coordinamento delle attività dei Ministeri e delle altre sedi responsabili di politiche settoriali;

b) concomitante crescita — di numero e di importanza — di problemi aventi dimensioni e caratteri interministeriali o sovraministeriali;

c) maggiore internazionalizzazione del quadro di riferimento entro cui si colloca la decisione governativa;

d) necessità di individuare politiche innovatrici, anche per far fronte alla crescente difficoltà di assicurare il consenso dell'opinione pubblica.

Su tale base aggiornata di esperienze, questo disegno di legge cerca di dare risposta ai due temi fondamentali posti dall'articolo 95 della Costituzione:

quale sistemazione si debba dare ai rapporti tra Presidente, ministri e le altre figure soggettive del Governo, in Consiglio e fuori del Consiglio, ai fini di conseguire: sia una efficace elaborazione e direzione della politica generale del Governo sia il coordinamento e la promozione necessari per il mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo;

con quale organizzazione ausiliaria e con quale tipo di personale si debba assicurare l'efficiente perseguimento, da parte del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri, delle funzioni di elaborazione politica generale, di coordinamento amministrativo, di controllo dell'unità di indirizzo.

* * *

1. — I problemi che si collegano al primo degli interrogativi ora proposti vengono, in particolare, affrontati nel Titolo I del disegno di legge, dedicato alla definizione della struttura interna del Governo e del sistema di relazioni intercorrenti tra le sue varie componenti istituzionali. Secondo l'articolo 92 della Costituzione, il

Governo risulta configurato come organo complesso, articolato nell'organo collegiale Consiglio dei ministri e nei diversi organi individuali (Presidente del Consiglio e ministri) chiamati a comporre il collegio. La legislazione ordinaria e gli sviluppi della prassi repubblicana hanno, peraltro — com'è noto — condotto nel corso di questi 34 anni ad arricchire ulteriormente la complessità di tale struttura attraverso l'introduzione di altri organi di Governo sia necessari che eventuali, sia di natura collegiale (Comitati interministeriali) che individuale (Vicepresidenti del Consiglio; ministri senza portafoglio; Alti Commissari), di volta in volta adattati al variare delle diverse congiunture politico-amministrative. Infine, la figura tradizionale del sottosegretario — non contemplata nella Costituzione, ma tuttora regolata dalla legge 12 febbraio 1888, n. 5195 — concorre a completare l'impianto complessivo dell'« istituzione Governo », considerato nella sua dimensione strutturale. Sul piano funzionale, la norma-base del disegno costituzionale si rinviene, d'altro canto, nell'articolo 95 della Costituzione, che riferisce al Presidente del Consiglio i compiti di dirigere la politica generale del Governo, di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo, di promuovere e coordinare l'azione dei ministri.

Per chi raccordi la disciplina espressa da tale norma con quella contenuta nell'articolo 92 è agevole desumere come, secondo il disegno costituzionale, la determinazione della « politica generale del Governo » sia destinata a maturare interamente nella sede collegiale del Consiglio dei ministri, mentre, rispetto agli indirizzi elaborati in tale sede, il Presidente del Consiglio sia chiamato a intervenire con propri poteri di direzione, che attengono tanto alla fase preliminare (di promozione, proposta e sollecitazione di tali indirizzi), quanto alla fase successiva (di coordinamento e stimolazione delle attività ministeriali dirette alla attuazione delle scelte operate nella sede collegiale).

Una corretta interpretazione di tale modello — considerato nella unità dei suoi aspetti strutturali e funzionali — compor-

ta, dunque, la ricerca costante, nella definizione della « politica generale » del Governo, di un giusto punto di equilibrio tra momento monocratico e momento collegiale: ricerca non sempre agevole, stante la complessità degli equilibri su cui è tradizionalmente impiantato il « Governo parlamentare » e l'intensità delle sollecitazioni, interne ed esterne, che quotidianamente vengono a scaricarsi su tutti i diversi livelli della struttura governativa.

Su questo aspetto centrale del problema, il disegno di legge che qui presentiamo — pur facendo tesoro dell'ampio materiale di progettazione elaborato sia nelle passate legislature che nella presente — si è proposto come obiettivo essenziale una « lettura » rigorosamente fedele, ma anche aggiornata del modello costituzionale: « lettura » orientata a contemperare « collegialità » e « monocraticità » secondo le linee di un equilibrio dinamico favorito da un'accentuata flessibilità delle strutture. Con riferimento a tale obiettivo di fondo, i contenuti della nuova disciplina che viene qui proposta mirano pertanto, non solo a consolidare e razionalizzare (nei loro aspetti positivi), ma anche a correggere e rettificare (nelle loro espressioni distorsive) taluni elementi e aspetti istituzionali che la « pratica di governo » di questi primi decenni di esperienza repubblicana ha, progressivamente, concorso a mettere in luce. Intendiamo, in particolare, riferirci all'esigenza, veramente basilare, di favorire — mediante ricorso ad ogni appropriato strumento, sia organizzativo che procedurale — un recupero sensibile dell'unità ed omogeneità dell'indirizzo politico, base necessaria per l'efficacia di ogni azione di governo, così da attenuare il rischio, sempre presente, della frammentazione e della dispersione, cioè del prevalere degli indirizzi settoriali sul disegno generale. Una esigenza di questo tipo — proiettata nella particolare realtà del contesto storico e politico che viene a caratterizzare il nostro paese — non può non comportare, come conseguenza naturale, l'adozione di scelte normative dirette a favorire sia una presenza più incisiva e continua del momento colle-

giale sia un rafforzamento dei compiti di coordinamento e promozionali spettanti al Presidente.

2. — Seguendo le linee di tale impostazione generale, il progetto si apre (nel Capo I del Titolo I) con la disciplina degli organi collegiali di Governo.

Al Consiglio dei ministri viene riconosciuta la competenza generale all'esame di tutte le questioni concernenti l'indirizzo politico e amministrativo del Governo, con specificazioni che investono in particolare (anche attraverso talune innovazioni nella disciplina attuale) l'attività normativa primaria e secondaria, la materia internazionale e comunitaria, quella concordataria, i rapporti con gli ordinamenti regionali, le nomine, i rapporti con gli organi ausiliari (articolo 2). Il progetto (all'articolo 5) pone anche alcune norme in tema di funzionamento del Consiglio dei ministri (e in particolare di determinazione dell'ordine del giorno), rinviando per specificazioni ulteriori ad un regolamento interno da emanare, previa delibera dello stesso Consiglio, con decreto del Presidente del Consiglio.

Sempre sul piano degli organi collegiali, di particolare rilievo si presenta la norma contenuta nell'articolo 3 che — senza apportare limitazione alcuna alle competenze formali e sostanziali del Consiglio — introduce un principio di articolazione e flessibilità nell'azione del Governo, attraverso la previsione di Comitati di ministri istituiti dal Presidente a tempo determinato, con compiti sia istruttori che di coordinamento esecutivo riferiti ad attività di rilevanza interministeriale.

Il progetto pone, di contro, con riferimento ai Comitati interministeriali istituiti per legge un principio di garanzia per l'unità dell'indirizzo, principio attuato sia attraverso la previsione di un obbligo generale di informazione a carico del Comitato sia riconoscendo al Presidente la possibilità di deferire ed avocare al Consiglio qualunque questione su cui il Comitato si accinga a deliberare (articolo 4).

Passando agli organi individuali, il progetto si sofferma, in primo luogo, a pre-

cisare la figura del Presidente del Consiglio, sia con riferimento alla definizione del sistema di relazioni tra questo organo e gli altri organi costituzionali dello Stato (articolo 7), sia con riferimento alla specificazione dei poteri di direzione e coordinamento enunciati nell'articolo 95 della Costituzione (articolo 8). Su questo secondo piano particolare rilievo vengono ad assumere le prescrizioni poste dal progetto in tema di risoluzione delle divergenze e dei conflitti tra Ministeri, di verifica dello stato di attuazione del programma, di informazione preventiva sugli atti e comportamenti ministeriali in grado di impegnare la politica generale del Governo, di controllo sul buon andamento della pubblica amministrazione, di raccordi con gli organi ausiliari, di attuazione della politica comunitaria.

In stretto rapporto di integrazione e complementarietà con la disciplina posta in tema di poteri direzionali del Presidente, il progetto passa, poi, a delineare (articolo 11) la posizione e le funzioni spettanti al ministro, sia in sede di concorso alla determinazione collegiale della politica del Governo che di attuazione di tale politica nei vari comparti amministrativi affidati alle sue competenze. La norma richiama, in particolare, i poteri di direzione e coordinamento che il ministro esercita al fine di adeguare l'azione del proprio dicastero alle direttive politiche non solo del Governo, ma anche del Parlamento, nonché i poteri di vigilanza connessi al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. — Accanto a tale disciplina che investe i nodi di fondo del modello tracciato in sede costituzionale, il progetto si preoccupa anche di operare alcune scelte complementari, destinate alla razionalizzazione di taluni aspetti del funzionamento dell'istituzione governativa. Attengono a questo piano le norme in tema di supplenza del Presidente del Consiglio e di nomina eventuale di uno o più Vicepresidenti (articolo 10); di incarichi temporanei

speciali conferiti a singoli ministri (articolo 12); di incarichi interinali (articolo 13); di nomina e conferimento di funzioni specifiche a ministri senza portafoglio (articolo 14).

Attiene, d'altro canto, al piano della razionalizzazione procedurale la previsione posta dall'articolo 6 del progetto, dove viene autorizzata l'emanazione di norme regolamentari « delegate » al fine di semplificare l'attuale disciplina legislativa delle intese e dei concerti preventivi tra ministri.

4. — Il disegno — sempre nel Titolo I dedicato agli organi — investe, infine, due altri temi di grande portata: quello della individuazione degli organi di Governo sottordinati al livello ministeriale e quello della definizione di un sistema di raccordi istituzionali tra Governo centrale e apparati regionali (articoli 15 e 16).

Sul primo piano, il progetto traccia nel Commissario straordinario di Governo i lineamenti di una figura soggettiva nuova, la cui utilità, in situazioni particolari, è apparsa evidente anche alla luce di recenti esperienze. Tale figura, caratterizzata dalla presenza di una investitura a termine, viene collocata in una fascia intermedia tra le funzioni di direzione politica e quelle di alta amministrazione. Si tratta, come appare evidente, di un organo diverso dall'Alto Commissario, comparso talvolta nell'esperienza passata, in quanto il Commissario straordinario viene investito non della direzione di un settore amministrativo in fase di emersione verso un impianto ministeriale, ma della realizzazione di obiettivi specifici ultrasettoriali o di compiti particolari di coordinamento operativo intersettoriale.

Per quanto concerne i sottosegretari, il progetto — pur individuando nella futura legge sull'organizzazione dei Ministeri la sede appropriata per una disciplina completa di tale figura — ha ritenuto sin d'ora di poter fissare un primo principio di carattere innovativo, espresso nella determinazione di un « tetto » quantitativo alla loro presenza.

Sul secondo piano, il disegno — utilizzando l'ampia elaborazione progettuale di recente effettuata a cura del ministro per gli affari regionali — prevede l'istituzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 17). Di tale organo vengono precisate la struttura e le funzioni fondamentali (di informazione, consultazione e raccordo tra Governo e amministrazioni regionali), si definiscono le singole competenze consultive e si prevede il trasferimento delle attribuzioni spettanti ad organi misti Stato-regione.

Infine, il progetto (all'articolo 18) traccia una disciplina dettagliata delle competenze spettanti, ai sensi degli articoli 124 e 127 della Costituzione, ai Commissari del Governo presso le regioni.

5. — Il Titolo II del progetto — seguendo una logica d'impianto già adottata nei precedenti progetti sull'ordinamento della Presidenza — estende il proprio intervento anche al campo dei poteri normativi del Governo, dettando una disciplina particolare — integrativa del dettato costituzionale — in tema di decreti legislativi, di decreti-legge e di regolamenti. Anche con riferimento a tali materie, il disegno, tenendo ben presenti i diversi elementi di incertezza e ambiguità che hanno sinora caratterizzato, anche sul piano formale e procedurale, le prassi connesse ai vari strumenti d'intervento normativo, ha mirato non soltanto ad un'opera di razionalizzazione delle prassi esistenti, ma anche all'adozione di talune scelte d'ordine sostanziale, ispirate ad una precisa « politica delle fonti ». Tale politica, nei suoi termini più semplici, potrebbe essere enunciata con riferimento alla presenza, nel momento attuale, di due opposte esigenze: da un lato, quella di ampliare (pur garantendo un contestuale rafforzamento dei meccanismi di controllo parlamentare) i poteri normativi ordinari (leggi delegate e regolamenti) dell'esecutivo; dall'altro, quella di contenere, fino a ricondurre entro parametri fisiologici, l'uso dei poteri straordinari di decretazione d'urgenza.

Con riferimento a tali esigenze, il progetto:

a) pone una disciplina dettagliata della forma e del procedimento di emanazione del decreto legislativo e apre verso la prospettiva di deleghe legislative di lungo periodo (ultrabiennale);

b) compie una ricognizione completa sui poteri regolamentari del Governo, definendo (con criteri in parte innovativi rispetto alla disciplina attuale) i contenuti, i procedimenti e le forme dei vari tipi di regolamenti, e ponendo le premesse per un ampio processo di « delegificazione » in materie non di riserva legislativa e che la legge dovrà delimitare « espressamente e tassativamente » (una prima opera di « delegificazione » viene, peraltro, compiuta dallo stesso progetto con riferimento alla materia dell'organizzazione amministrativa);

c) stabilisce con precisione forme e procedimenti della decretazione d'urgenza (anche con riferimento alla fase della conversione) e pone una serie di esclusioni oggettive, riferite alla rilevanza della materia o legate alla sorte di precedenti decreti-legge.

6. — Il punto di partenza prescelto da questo progetto di legge per arrivare al disegno dell'organizzazione della Presidenza è quello della ricognizione delle funzioni che l'organizzazione stessa deve svolgere (Titolo III).

Come può chiaramente desumersi dal dettato costituzionale, si tratta di funzioni ausiliarie (di *staff*, nel linguaggio della scienza dell'amministrazione) rispetto ad attività normativa, di elaborazione politica, di direzione, di coordinamento. Funzioni, quindi, essenzialmente conoscitive ed istruttorie: volte alla raccolta, allo studio e alla rielaborazione di dati, alla verifica normativa. Il fine è quello di fornire al Presidente e al Consiglio dei ministri gli elementi necessari: sia per la formulazione degli indirizzi e delle normative; sia per la verifica dei comportamenti ministeriali in ordine al programma

di Governo; sia per la verifica e l'integrazione dello stesso programma di Governo.

Partendo da tale vincolo costituzionale, connesso alla stessa natura delle funzioni attribuite al Presidente e al Consiglio dei ministri, questo disegno di legge individua analiticamente i profili di attività che l'organizzazione ausiliaria dovrà esplicare in concreto (articolo 23). Si delinea così un quadro funzionale nel quale: i profili generali desumibili dalla Costituzione sono integrati con la previsione di necessarie funzioni tecniche accessorie; è previsto lo scarico dalla Presidenza dell'accumulo di competenze amministrative stratificatosi per effetto di varie leggi nel tempo; sono invece conservate attività amministrative, direttamente operative in quanto strettamente connesse alle « naturali » funzioni di elaborazione politica generale, di indirizzo e di coordinamento (è il caso delle competenze in materia di funzione pubblica, di informazione ed editoria e di protezione civile).

Il nucleo funzionale caratterizzante rimane dunque quello di funzioni « di consiglio », per loro natura « problematiche », non esecutive di prescrizioni legislative con i moduli della uniformità e ripetitività burocratiche. Sulla base di tale considerazione la scelta prevalente doveva essere quella di un modello organizzativo flessibile, non « ministeriale » nel senso tradizionale, con ordinamento non gerarchizzato capace di coniugare l'elasticità di composizione, propria degli organismi di studio e di ricerca, con la necessaria stabilità di un'organizzazione che viene collocata, con peculiari compiti, in testa all'apparato amministrativo.

È il modello, che si propone, di un Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, articolato in Dipartimenti ed Uffici (a seconda della maggiore o minore complessità dei compiti) la cui concreta struttura sarà fissata con disposizioni del Presidente del Consiglio, formalizzate e pubblicate in *Gazzetta Ufficiale*, secondo le esigenze organizzative: ferma restando la necessità di perseguire comunque le finalità indicate dalla legge (articolo 24).

Il progetto si preoccupa peraltro di indicare due strutture con compiti procedurali indefettibili nella organizzazione della Presidenza: l'Ufficio della Segreteria del Consiglio dei ministri e il Comitato per l'analisi e l'aggiornamento del programma (articolo 24).

La Segreteria del Consiglio dei ministri per cui è prevista la sovrintendenza politica del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, segretario del Consiglio dei ministri, è l'organo che deve far confluire alla massima sede collegiale i risultati dell'attività istruttoria complessiva svolta da tutti gli uffici della Presidenza in ordine alle materie poste all'ordine del giorno del Consiglio.

Il Comitato per l'analisi e l'aggiornamento del programma è l'organo tecnico che ripercorrendo l'esperienza positiva di modelli stranieri (primo fra essi il *Central Policy Review Staff* del governo britannico) ha il compito di raccogliere e prospettare, sulla base dell'attività degli uffici e delle indicazioni di esperti, i dati sull'attuazione programmatica e sulle necessità di integrazione e di innovazione del programma di governo.

Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio si pone come un apparato servente in grado di assorbire tutti i compiti ausiliari in relazione alle funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri. È escluso, in questo disegno di legge, il permanere di una struttura di gabinetto che sarebbe fonte di dannosi dualismi e di incerta definizione di compiti rispetto ad un distinto apparato della Presidenza.

La riproduzione in seno alla Presidenza del Consiglio del modulo organizzativo gabinetto-apparato ministeriale — che coincide sostanzialmente con una differenziazione tra uffici di supporto istruttoria interno ed uffici con compiti operativi — sarebbe infatti del tutto fuori luogo dato che l'apparato della Presidenza è, nella massima parte, come si è visto, finalizzato a compiti di *staff*. L'analogia è improponibile anche per altro verso: mentre infatti il gabinetto costituisce la « unità di consiglio » del ministro e l'anel-

lo di collegamento tra questo e l'apparato amministrativo che svolge compiti predeterminati e tipizzati in esecuzione di leggi, questa differenziazione non è possibile in seno ad una struttura come la Presidenza del Consiglio, unificata in funzione dei compiti ausiliari di volta in volta determinati dal Presidente e dal Consiglio secondo le mutevoli esigenze politiche. D'altronde, anche l'esperienza storica che ha visto sempre il capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio svolgere funzioni di direzione di tutto il complesso amministrativo della Presidenza, in una posizione, dunque, assolutamente diversa — nonostante l'identità nominalistica — da quella dei capi di gabinetto ministeriali, è un chiaro indice della impossibilità di assimilare le due figure e le relative strutture cui sono preposte.

La prevista automatica cessazione dall'incarico per il segretario generale e per i capi dei dipartimenti e degli uffici dopo la costituzione del nuovo Governo, *salvo* conferma, assicura d'altra parte che l'apparato organizzativo della Presidenza sia sempre in rapporto fiduciario con il Presidente del Consiglio e con il Consiglio dei ministri (articolo 29). In tal modo si evita l'incongruenza della previsione di uffici di *staff* estranei a tale rapporto fiduciario; il che fatalmente avverrebbe con la riproduzione nella Presidenza dello schema tipico ministeriale.

La opportunità di prevedere la possibilità per il Presidente del Consiglio di avvalersi, al di là della organizzazione in uffici, di prestazioni di consulenza personalizzate e dirette, è risolta con il rafforzamento della Segreteria particolare del Presidente mediante l'eventuale inserimento della figura dell'« assistente personale » per determinate materie (articolo 22).

Quale rapporto tra un apparato della Presidenza così caratterizzato e i Ministeri, considerati singolarmente e nel loro complesso ?

Questo disegno di legge si preoccupa di muoversi lungo due direttrici di fondo.

La prima è quella di evitare ogni sovrapposizione anche nominalistica di competenze, un qualsiasi rischio di degenera-

zione organizzativa in super-ministero. Questa linea è perseguita con l'individuazione delle funzioni per problemi e non per attribuzioni materiali nonché con la stessa flessibilità di composizione dell'apparato. Da questo punto di vista, gli uffici della Presidenza risultano in certo senso « indifferenti » all'organizzazione ministeriale sottostante e quindi anche non condizionanti le prospettive e gli sviluppi del previsto riordinamento dei Ministeri.

La seconda e più importante direttrice è quella dell'assoluta diversificazione funzionale degli uffici della Presidenza rispetto ai compiti propri dei Ministeri, ancorché *lato sensu* interessanti le stesse materie. Lo svolgimento di attività ausiliarie alle funzioni costituzionali di elaborazione politica generale, di coordinamento interministeriale e di verifica programmatica è di per sé collocato in ambiti sovrapposti o trasversali rispetto alle attività istituzionali dei Ministeri e quindi in alcun modo coincidenti con esse.

Questo rilievo vale in particolare per le funzioni legate all'analisi, verifica e integrazione del programma di Governo. Tali funzioni non devono infatti essere confuse con quelle di programmazione economica, attualmente collocate a livello ministeriale. Esse invece consistono nell'individuare ed ordinare gli obiettivi generali dell'azione di Governo, rispetto ai quali quelli economici rappresentano soltanto un momento, spesso strumentale, e nella verifica del processo complessivo attraverso il quale tali obiettivi sono perseguiti.

7. — In relazione a questa specifica organizzazione, singolarmente distante, per compiti e relative procedure, da quelle burocratiche-ministeriali, il problema del personale si presenta come problema condizionante l'efficienza e l'efficacia dell'intero progetto, con termini di difficile soluzione (Titolo IV).

Questa deve infatti provenire dalla ricerca di un delicato equilibrio fra elementi normalmente contraddittori. Vi è infatti, innanzitutto, la necessità di contemperare una elevata mobilità del perso-

nale addetto alla Presidenza (in relazione: al cambiamento politico, all'apporto di nuove esperienze tecniche e ministeriali, all'esigenza di non burocratizzazione dell'apparato e di formazione di gruppi di lavoro finalizzati) con l'opportunità dell'accumulo di una peculiare esperienza, anche a livello personale, dell'organizzazione funzionale della Presidenza.

Vi è poi il bisogno di disporre di personale in grado di svolgere compiti non burocratici - di ricerca, di verifica non giuridica, di elaborazione progettuale - e, quindi, di personale proveniente da esperienze non burocratiche. Ma questo bisogno non deve andare scompagnato dall'opportunità che la provvista di personale della Presidenza non sia totalmente differenziata rispetto ai normali canali di provvista della pubblica amministrazione, pena il rischio della incomunicabilità tra l'attività della Presidenza e quella ministeriale.

Vi è, infine, l'esigenza di istituire moduli per far convivere in posizione paritaria, in compiti di *staff*, in attività cioè estranee al principio di gerarchia, sia personale proveniente da amministrazioni gerarchizzate sia personale proveniente da altre esperienze professionali.

La via prescelta da questo disegno di legge per la risoluzione di tali fondamentali questioni è quella di formule miste, che sembrano idonee ad offrire un punto di equilibrio tra siffatte contrapposte esigenze.

Per quanto attiene alla questione mobilità-stabilità, la formula proposta è quella dell'istituzione di un ruolo della Presidenza del Consiglio per le qualifiche che vanno sino al personale direttivo, un ruolo le cui condizioni di accesso dovranno essere calibrate sulla peculiarità dei compiti della Presidenza. Viene in tal modo assicurato quell'accumulo di esperienza - soprattutto al fondamentale livello dei « documentaristi » - necessario per l'istituzionalizzazione organizzativa della Presidenza (articolo 33). Per le qualifiche dirigenziali il principio accolto è invece quello della mobilità: connaturale all'istituendo ruolo unico dei dirigenti e, comunque,

da assicurare con gli istituti del fuori ruolo e del comando, legati a tempi precisi di servizio presso il Segretariato generale della Presidenza (articolo 31).

Per la questione esperti-burocrati, la proposta è quella di garantire alla Presidenza, mediante l'istituto dell'« incarico » temporaneo, la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento sia di compiti interni di istituto sia di consulenze esterne, di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. In questo modo, si assicura la compresenza di personale amministrativo « generalista » e di esperti tratti dall'università o da rami estranei alla pubblica amministrazione (articolo 34).

Per la questione relativa alla parioriduzione del personale adibito a compiti « di consiglio » quale che sia la sua provenienza (ruolo unico dei dirigenti; fuori ruolo o comando da altre amministrazioni; chiamata per incarico da altre professioni) questo disegno propone l'omogeneizzazione sotto un incarico unico equordinato, con la denominazione di « consiglieri della Presidenza del Consiglio ». In tal modo, l'ingresso nel servizio del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio determina una *par condicio* che cancella, per il tempo in cui tale servizio duri, le differenze di origine, siano esse gerarchiche, di anzianità o professionali (articolo 32).

Il trattamento economico del personale è, alla base, omologo a quello del restante personale statale di pari qualifica ed anzianità. Tuttavia, la normale previsione di maggiori, specifici oneri gravanti sul personale della Presidenza del Consiglio - da un orario che tenga conto degli impegni politici e parlamentari del Presidente e del Governo a doveri di aggiornamento professionale commisurati al carattere « misto » delle unità operative - fa sì che la previsione di un compenso addizionale debba entrare, con decreto delegato, a far parte delle condizioni essenziali per un reclutamento selettivo (articolo 35).

A decreti delegati sono affidate, per il loro tecnicismo e per il carattere minuto che dovranno necessariamente assumere,

le questioni relative all'inquadramento, nell'istituendo ruolo, del personale già in servizio presso il gabinetto della Presidenza del Consiglio. La norma di delegazione e le tabelle organiche qui accluse, compilate sulla base di una previsione generalizzata in diminuzione dell'attuale « carico » di personale della Presidenza, escludono che l'inquadramento possa essere automatico, sembrando opportuno adottare, invece, criteri selettivi, per assicurare, a tutti i livelli, personale idoneo allo svolgimento dei peculiari compiti dell'organizzazione cui è addetto.

* * *

Onorevoli Deputati! In una materia di indubbia rilevanza costituzionale come questa, in ragione del suo carattere di diretta attuazione dell'articolo 95 della

Costituzione, la presente proposta del Governo si presenta con i caratteri di un progetto aperto a tutti i contributi di maggioranza e di opposizione, in vista della più larga convergenza parlamentare.

La speranza è però anche quella di un iter tanto più rapido quanto più sia matura e comune, per cultura istituzionale e per consapevolezza politica, la esatta conoscenza dei termini complessi in cui si pone, nel nostro ordinamento, la questione del vertice del Governo.

Sono, d'altronde, i termini che si possono ricavare da una rigorosa lettura della Costituzione: a riprova della straordinaria ricchezza, dell'immutata validità culturale e politica che, nonostante sovrapposizioni e distorsioni applicative, presenta ancora, riportato alle sue linee originarie, il disegno fondamentale tracciato nella fervida stagione della Costituente ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

GLI ORGANI

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E DEI COMITATI.

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ».

ART. 2.

Sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri le questioni concernenti l'indirizzo politico e amministrativo del Governo nonché quelle che il Presidente del Consiglio ritenga opportuno inserire all'ordine del giorno del Consiglio.

In particolare sono sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri:

a) le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio alle Camere per ottenere la fiducia;

b) i disegni di legge e le proposte di ritirare quelli già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) le determinazioni concernenti gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale, le questioni di legittimità o di merito di leggi regionali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, salvo quanto stabilito dagli statuti regionali speciali, nonché la ratifica, nella prima seduta successiva del Consiglio dei ministri, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio in via di urgenza;

e) i trattati e le questioni internazionali e comunitarie;

f) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dagli articoli 7 e 8 della Costituzione;

g) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, ove il ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;

h) le richieste motivate di dar corso ad atti per i quali la Corte dei conti abbia ricusato il visto;

i) le iniziative per lo scioglimento dei Consigli regionali ed i provvedimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione;

l) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato, e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

m) le nomine per le quali è prescritta la deliberazione del Consiglio dei ministri nonché quelle alla presidenza degli enti pubblici economici a dimensione nazionale, tranne che siano attribuite per legge alla competenza di Comitati interministeriali;

n) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nei provvedimenti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei

ministri, di questa è fatta menzione, indicandone la data, nelle premesse del decreto, con la formula « Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ».

ART. 3.

Il Presidente del Consiglio può istituire, per un periodo di tempo determinato, Comitati di ministri con funzioni preparatorie o di coordinamento esecutivo, rispetto a compiti definiti che assumono rilevanza interministeriale. Tali Comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato.

I Comitati possono consultare, su singoli argomenti, esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.

Ai compiti di segreteria provvedono gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale sono conservati i relativi atti ed i verbali delle riunioni.

ART. 4.

I Comitati interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare alla Presidenza del Consiglio l'ordine del giorno con l'indicazione della natura degli affari oggetto di delibera, anche al fine di consentire al Presidente del Consiglio l'esercizio della facoltà di deferimento della questione al Consiglio dei ministri, che può deliberare in luogo del Comitato, se del caso in deroga alle norme sulle attribuzioni del Comitato stesso.

ART. 5.

Il Consiglio dei ministri è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio che ne fissa l'ordine del giorno.

Le proposte di iniziativa legislativa e quelle relative all'attività normativa possono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri soltanto dopo che su esse siano stati acquisiti le adesioni dei ministri concertanti o il parere dei ministri che ne siano stati richiesti.

dal Presidente del Consiglio, nei tempi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei casi di urgenza ovvero di provvedimenti previsti nelle dichiarazioni programmatiche, il Presidente del Consiglio può disporre la iscrizione all'ordine del giorno di proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative alla attività normativa, per le quali non sia stato ancora raggiunto il concerto tra i ministri interessati, acquisendo nel verbale della seduta la loro adesione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, espressamente designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, normalmente coadiuvato, per la verbalizzazione, dal segretario generale della Presidenza.

Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 6.

Il Governo è autorizzato ad emanare, con la procedura prevista dal successivo articolo 21, norme regolamentari che, anche in deroga alle leggi vigenti, disciplinino il concerto preventivo all'esame ed alla deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, con norme dirette a:

a) limitare le prescrizioni di concerto e di intese tra ministri alle sole ipotesi in cui per l'esercizio dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa, o per l'adozione di provvedimenti amministrativi, sia necessaria una concreta valutazione degli interessi pubblici connessi alle attribuzioni istituzionali dei singoli ministri, fatti salvi, in ogni caso, il concerto o l'intesa con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica per le iniziative o gli atti recanti nuove o maggiori spese, oltre quelle già approvate con la legge di bilancio;

b) ridurre i tempi tecnici del concerto, anche mediante la previsione di ipotesi di adesione tacita, in specie per le iniziative legislative o gli atti indicati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo.

CAPO II.

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

ART. 7.

Il Presidente del Consiglio rappresenta il Governo nei rapporti con il Presidente della Repubblica, con il Parlamento e con la Corte costituzionale. A tale fine:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni programmatiche e pone direttamente, o a mezzo di un ministro espressamente designato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica, per l'autorizzazione alla presentazione alle Camere, i disegni di legge e, per l'emanazione, gli atti aventi valore di legge, i regolamenti e gli altri atti previsti dalla legge;

d) controfirma gli atti emanati dal Presidente della Repubblica, nei casi previsti dalla Costituzione e dalle leggi nonché, insieme con il ministro proponente, ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri;

e) presenta alle Camere i disegni di legge del Governo e può richiederne l'esame d'urgenza al fine dei procedimenti abbreviati di cui all'articolo 72, secondo comma, della Costituzione;

f) interviene in sede di svolgimento di interrogazioni e di interpellanze nonché di discussione di mozioni e risoluzioni anche aggiungendo proprie dichiarazioni.

ni a quelle rese dal ministro competente per materia o da lui delegato;

g) formula gli indirizzi concernenti la posizione del Governo nei giudizi avanti la Corte costituzionale, esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.

ART. 8.

Il Presidente del Consiglio:

a) impartisce le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e quelle comunque connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale interna ed internazionale del Governo;

b) risolve, anche con disposizioni preventive di carattere generale, le divergenze ed i conflitti di competenza tra Ministeri;

c) ai fini del mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, coordina e promuove l'attività dei ministri per la predisposizione di atti che riguardano la politica generale ed il programma di Governo, del quale verifica altresì periodicamente lo stato di attuazione;

d) concorda preventivamente con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendono rendere, ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo; può richiedere inoltre ai ministri competenti chiarimenti su questioni di particolare rilievo politico, deferirne l'esame al Consiglio dei ministri e, in attesa di tale esame, sospenderne la decisione;

e) adotta le direttive necessarie per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e per la verifica co-

stante dell'efficienza degli apparati pubblici e della efficacia della loro azione;

f) promuove, per quanto di sua competenza, l'attività consultiva degli organi ausiliari e si avvale della loro collaborazione in relazione agli obiettivi indicati nel programma di Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) esercita ogni altra attribuzione che gli sia espressamente demandata dalla legge.

ART. 9.

Il Presidente del Consiglio assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione per l'attuazione della politica comunitaria, ne riferisce periodicamente alle Camere e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee.

ART. 10.

Il Presidente del Consiglio, nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal ministro più anziano secondo l'età.

Lo stato di impedimento o assenza è dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio o, in caso di impossibilità, dal Presidente della Repubblica e dura il tempo strettamente necessario per la riassunzione delle funzioni da parte del Presidente del Consiglio o per la nomina del nuovo Governo.

Il Presidente del Consiglio può proporre al Presidente della Repubblica che tra i ministri siano nominati uno o più vicepresidenti. In tal caso la supplenza prevista dal primo comma spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo l'età.

CAPO III.

DEI MINISTRI.

ART. 11.

Ciascun ministro:

a) concorre alla determinazione della politica generale e all'attuazione del programma del Governo, propone obiettivi ed elabora progetti, nell'ambito delle sue competenze;

b) mantiene con il Presidente del Consiglio e con gli altri ministri i collegamenti necessari affinché siano assicurate l'unità e l'omogeneità dell'attività di Governo. In particolare, dà preventiva informazione della predisposizione dei progetti e degli atti che possono incidere sulla politica generale del Governo e che comunque interferiscono con la competenza di altri ministri;

c) attua le deliberazioni del Consiglio dei ministri e degli altri organi collegiali di Governo nonché le direttive del Presidente del Consiglio;

d) sovrintende, coordina e dirige i settori della pubblica amministrazione cui è preposto, anche assicurando l'adeguamento dell'azione amministrativa agli indirizzi del Parlamento e del Governo; vigila affinché siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, esercitando le opportune verifiche e i necessari controlli;

e) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge.

ART. 12.

Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

ART. 13.

Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Presidente del Consiglio, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 14.

All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del precedente comma, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio che può delegarli ad altro ministro.

CAPO IV.

DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEL GOVERNO
E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO.

ART. 15.

Al fine di realizzare specifici obiettivi di carattere intersettoriale, determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i

compiti del Commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento.

Il Presidente del Consiglio può chiamare il Commissario, in relazione all'incarico conferitogli, ad intervenire, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri ed a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame degli argomenti attinenti all'incarico.

Resta salvo il potere attribuito dalla legge ai ministri per la nomina di Commissari straordinari in relazione a particolari eventi o esigenze.

ART. 16.

I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

Essi, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio, secondo la formula indicata nel precedente articolo 1.

I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi affidati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Essi intervengono, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari; sostengono la discussione in ordine alle materie relative al proprio dicastero, in conformità delle direttive del ministro; possono rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

Nella legge sull'organizzazione dei Ministeri sono determinati il numero e le attribuzioni dei sottosegretari, i quali possono essere preposti, con funzioni vicarie, a settori organici dell'amministrazione. Fino all'entrata in vigore di tale legge, il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei Ministeri. Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio ed a ciascun Ministero, tenuto conto delle obiettive esigenze di funzionalità ed efficienza.

CAPO V.

DELLA CONFERENZA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO.

ART. 17.

È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio, con la vicepresidenza del ministro per gli affari regionali.

È composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Nell'ambito della Conferenza sono costituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte appositamente delegati, una Commissione per gli affari istituzionali e generali presieduta dal ministro per gli affari regionali ed una Commissione per gli affari economici presieduta dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il Presidente del Consiglio può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle Commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri o rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Conferenza ha attribuzioni consultive in ordine:

1) agli indirizzi generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento nei rapporti tra Stato, regioni, province autonome ed enti infraregionali; agli indirizzi generali relativi alla elaborazione e attuazione degli atti comunitari che interessano le regioni; agli indirizzi generali in materia di autonomie;

2) agli atti concernenti la determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale in attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; agli schemi del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e della legge finanziaria; agli atti che attengono agli indirizzi generali di finanza regionale e locale; agli altri atti per i quali il presidente della Conferenza ritenga opportuno acquisire il parere della stessa.

Il Ministro per gli affari regionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti ed a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in base alla legislazione vigente, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle Commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pronuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri; stabilire inoltre norme per assicurare la coerenza tra

l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

TITOLO II

I POTERI NORMATIVI

ART. 18.

Il Commissario del Governo nel capoluogo della regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, tra soggetti appartenenti alle categorie di cui al successivo articolo 29, secondo comma.

Oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, il Commissario del Governo, in attuazione degli indirizzi del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri:

1) soprintende, d'intesa con le autorità statali periferiche preposte al coordinamento amministrativo, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse e convoca, anche su richiesta del Presidente del Consiglio o dei singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tale fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite;

2) coordina le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, nel rispetto delle reciproche competenze, in vista del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione, curando i rapporti amministrativi tra il Governo e la regione, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti regionali e quelli delle am-

ministrazioni statali decentrate aventi circoscrizione regionale;

3) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione; fornisce dati ed elementi per la redazione della « Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione »; agisce d'intesa con l'ISTAT e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

4) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

5) propone al Presidente del Consiglio iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

6) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività del Commissariato del Governo e degli organi regionali.

Le disposizioni che precedono si estendono, salva la diversa disciplina stabilita dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, al Commissario dello Stato per la regione siciliana, al Rappresentante del Governo per la regione sarda, al Rappresentante del Ministero dell'interno - presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, al Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai Commissari del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 19.

I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della

Repubblica con il titolo di « decreto legislativo » e con l'indicazione nel preambolo della legge o dell'articolo della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e delle eventuali altre fasi del procedimento prescritte dalla legge di delegazione.

L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno quindici giorni prima della scadenza.

Qualora venga conferita al Governo una delega legislativa per un tempo superiore a due anni, esso, ove la legge di delegazione non disponga diversamente, è tenuto a riferire, ogni anno, alle Camere sullo stato di attuazione della delega.

ART. 20.

I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con il titolo di « decreto-legge » e con l'indicazione nel preambolo dei particolari motivi di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

La conversione avviene mediante l'approvazione dell'articolo unico di una legge che reca nel titolo l'indicazione della « conversione senza modifiche » del decreto-legge. La conversione con modifiche avviene mediante approvazione articolo per articolo di una legge contenente le disposizioni convertite del decreto-legge e le modifiche apportate, che reca nel titolo l'indicazione della « conversione con modifiche ». Le modifiche apportate, appositamente elencate in allegato alla legge,

hanno efficacia dal giorno della pubblicazione della legge di conversione.

Non è consentito il ritiro del disegno di legge di conversione, ma il Governo può chiederne il trasferimento all'altro ramo del Parlamento prima dell'inizio dell'esame.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, riprodurre disposizioni dichiarate illegittime e private di efficacia ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali è stata negata la conversione, ovvero regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi; né può provvedere nella materia elettorale e nelle altre di cui all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

ART. 21.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanati i regolamenti necessari per disciplinare:

1) l'esecuzione e, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, l'attuazione e l'integrazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge;

2) l'esercizio dei poteri spettanti al Governo;

3) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, restando riservata alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri, nonché delle Direzioni generali e degli uffici equiparati, l'istituzione delle aziende autonome dello Stato, l'indicazione dei principi generali che debbono essere osservati nell'organizzazione centrale e periferica.

Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza

di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio prima della loro emanazione.

I regolamenti di cui al primo comma ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, recanti il titolo di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salve le riserve di legge stabilite dalla Costituzione, possono essere emanati regolamenti governativi, anche in deroga a precedenti disposizioni di legge, nelle materie di cui al precedente primo comma, n. 3), del presente articolo e nelle altre espressamente e tassativamente indicate dalla legge, nonché nelle materie, regolate con decreto del Presidente della Repubblica, relative agli accordi sindacali concernenti l'organizzazione del lavoro ed il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE AUSILIARIA

ART. 22.

L'organizzazione ausiliaria della Presidenza del Consiglio è costituita dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio e dalla Segreteria particolare del Presidente del Consiglio.

Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio assicura la collaborazione tecnica necessaria per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri.

La segreteria particolare coadiuva il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni vigenti che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento. Alla Segreteria è preposto il segretario partico-

lare del Presidente e di essa possono far parte non più di tre assistenti personali del Presidente, nominati ai sensi del successivo articolo 34.

Sono abrogate le norme contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 23.

La Presidenza del Consiglio, organizzata a norma del precedente articolo 22, si avvale di Dipartimenti ed Uffici che svolgono le seguenti funzioni:

a) assicurare la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente e i ministri in Consiglio;

b) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

c) assicurare il quadro conoscitivo dello stato di attuazione del programma di Governo; sviluppare il sistema informativo e di documentazione della Presidenza in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici anche avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

d) predisporre gli strumenti per il coordinamento della politica istituzionale del Governo in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa, agli adempimenti relativi alla formulazione tecnico-giuridica delle iniziative legislative governative e al loro coordinamento, alle questioni di costituzionalità delle leggi, all'attività di istituto dell'Avvocatura dello Stato, ai rapporti tra la Presidenza e gli altri organi costituzionali dello Stato;

e) avvalersi del Ministero del bilancio e della programmazione economica per la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economi-

co-finanziaria dell'attività di governo, utilizzando altresì l'ISTAT nonché i sistemi informativi e l'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

f) sviluppare la documentazione informativa della Presidenza del Consiglio, per l'interno e l'estero; curare i problemi riguardanti l'editoria, la stampa e la radiotelevisione; mantenere contatti con gli organi di informazione, attraverso il portavoce del Presidente del Consiglio;

g) assicurare una costante e tempestiva informazione sui programmi di lavoro delle Camere e curare la segreteria tecnica delle riunioni di coordinamento fra Governo e gruppi parlamentari;

h) predisporre gli elementi per la risoluzione delle questioni amministrative interessanti la competenza di più Ministeri ai fini dell'univocità dell'indirizzo;

i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio nelle relazioni internazionali che egli intrattiene; assistere il Presidente del Consiglio nei rapporti con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale; curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio;

l) curare la gestione amministrativa del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, nonché dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto della loro posizione istituzionale;

m) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio nonché il coordinamento dei servizi generali amministrativi e tecnici;

n) curare ogni altro adempimento ausiliario necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri;

la Presidenza del Consiglio, inoltre, mediante propri Dipartimenti, provvede ad assistere l'autorità politica nell'esercizio delle seguenti funzioni:

o) curare gli atti relativi ai rapporti con le regioni; assicurare le iniziative

per il coordinamento tra legislazione statale e regionale; sovrintendere all'attività dei Commissari di Governo nelle regioni;

p) assicurare il coordinamento delle procedure nazionali in ordine ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, raccogliendo e fornendo dati e informazioni e compiendo analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

q) coordinare le iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; sovrintendere ai controlli sull'efficienza e sull'economicità dell'azione amministrativa condotti dalle singole amministrazioni anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti; coordinare le iniziative di carattere normativo riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, emanando anche indirizzi e direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; condurre, di intesa con le amministrazioni interessate, le trattative con le organizzazioni sindacali, stipulare gli accordi per i vari comparti del pubblico impiego, coordinandone l'attuazione; individuare i fabbisogni di personale, programmandone il reclutamento; provvedere alla formazione ed all'aggiornamento del personale attraverso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio nelle suddette materie si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

r) promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile.

ART. 24.

Al perseguimento delle funzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 23, è preposta la segreteria del Consiglio dei ministri, secondo le direttive del sottose-

gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, segretario del Consiglio dei ministri.

Al compito di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 23 è preposto, in vista delle successive fasi operative, il Comitato per l'analisi e l'aggiornamento del programma, composto dal segretario generale, dai responsabili dei dipartimenti e da esperti incaricati a norma del successivo articolo 34.

Al perseguimento delle altre funzioni di cui all'articolo 23, sono preposti i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio, secondo le competenze stabilite dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fino all'emanazione, con la predetta procedura, di nuove norme restano in funzione i Dipartimenti e gli Uffici istituiti ed operanti secondo le disposizioni contenute nell'« Ordinamento del Gabinetto della Presidenza del Consiglio », emanato con decreto del Presidente del Consiglio del 29 aprile 1982.

ART. 25.

Il segretario generale della Presidenza del Consiglio predispone la base tecnica per il coordinamento amministrativo con i Ministeri anche attraverso conferenze periodiche con i rispettivi capi di gabinetto sia per l'istruttoria di specifici affari sia per la definizione di modelli comuni per l'azione amministrativa.

ART. 26.

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per la informazione e l'editoria cui sono conferite le attribuzioni spettanti, in base alle leggi vigenti, alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, fino al definitivo riordinamento della materia da attuarsi con la legge sulla organizzazione dei Ministeri e delle amministrazioni centrali dello Stato.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, fanno capo alla Presidenza del Consiglio

dei ministri l'Ufficio del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e l'Ufficio del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, secondo le disposizioni che disciplinano l'organizzazione dei rispettivi uffici.

Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite, con le eccezioni dell'Istituto centrale di statistica e del Consiglio nazionale delle ricerche, ai Ministeri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente del Consiglio da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 27.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli ordinamenti degli enti e degli organismi pubblici di informazione, di documentazione e di elaborazione dei dati, per assicurare in base ai seguenti principi e criteri direttivi: che le attività di tali enti siano soggette ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio; che siano attuati il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati a livello centrale e locale; che sia garantito il principio dell'imparzialità nella raccolta, nell'elaborazione e nella diffusione dei dati.

ART. 28.

Le spese della Presidenza del Consiglio e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 30 aprile successivo al termi-

ne dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

TITOLO IV IL PERSONALE

ART. 29.

I Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio sono coordinati dal segretario generale, che ne risponde direttamente al Presidente del Consiglio.

Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato, i professori universitari di ruolo.

Il vicesegretario generale, i capi dei Dipartimenti e degli Uffici di cui al precedente articolo 24 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del segretario generale. Il vicesegretario generale ed i capi dei Dipartimenti sono scelti tra le categorie di cui al precedente comma.

Il segretario generale, il vicesegretario generale, i capi dei Dipartimenti e degli Uffici cessano dalle funzioni dopo il giuramento del nuovo Governo, al momento del conferimento dei nuovi incarichi, salvo conferma.

Nei casi in cui un Dipartimento della Presidenza del Consiglio sia affidato alla responsabilità politica di un ministro senza portafoglio, il capo del Dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro interessato, sentito il segretario generale che assicura il collegamento con gli altri Dipartimenti ed Uffici.

ART. 30.

La Presidenza del Consiglio, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale: di

personale del ruolo unico dei dirigenti dello Stato; di personale dei propri ruoli; di personale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche economici; di personale incaricato.

ART. 31.

Il personale non appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio è richiesto nominativamente, con il suo assenso, ed è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo gli ordinamenti di rispettiva appartenenza, per un periodo non superiore a cinque anni.

Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dar corso alle richieste di personale di cui ai successivi articoli 32 e 33.

Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dal personale di cui agli articoli 32 e 33, secondo comma, è considerato a tutti gli effetti prestato presso l'amministrazione o ente di appartenenza e comporta, ai fini della partecipazione ai corsi per l'accesso alla dirigenza, ovvero per il conseguimento della qualifica o livello superiore, l'attribuzione di un punteggio con riferimento ai parametri di giudizio previsti dalle disposizioni vigenti nell'amministrazione o ente di appartenenza, in base alla relazione del segretario generale sull'attività svolta.

Gli enti di appartenenza continuano a corrispondere al personale di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge gli emolumenti spettanti come se il personale medesimo fosse ivi in servizio. I relativi oneri sono a carico della Presidenza del Consiglio e da questa rimborsati agli enti interessati.

ART. 32.

Il personale adibito a compiti di studio, di ricerca, di consulenza e di analisi assume la funzione di consigliere della Presidenza del Consiglio ed è equiparato al personale dirigente dello Stato.

I consiglieri non possono superare il contingente di 150 unità. La metà di tale contingente è costituita da dirigenti dello Stato in soprannumero nel ruolo unico degli stessi dirigenti dello Stato. I rimanenti posti di consigliere sono conferiti mediante richiesta nominativa ai sensi del precedente articolo 31, nonché mediante incarico a persone particolarmente esperte, estranee alla pubblica amministrazione, per un periodo determinato, rinnovabile e con trattamento da stabilire nel decreto di conferimento, di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 33.

È istituito il ruolo organico del personale della Presidenza del Consiglio nelle articolazioni e secondo le qualifiche previste dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Per le ulteriori esigenze della Presidenza del Consiglio si provvede con personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, anche economici, delle imprese a prevalente partecipazione pubblica, richiesto nominativamente e collocato presso la Presidenza del Consiglio in posizione di fuori ruolo o di comando nei limiti di un contingente pari a una volta quello previsto dalla tabella *A*, *sub* (a).

Per specifiche esigenze tecniche si provvede con personale particolarmente esperto anche estraneo all'amministrazione pubblica, con incarichi da conferire a tempo determinato, rinnovabili, con compenso da stabilire nel decreto di conferimento, di concerto con il ministro del tesoro, per un contingente non superiore a cinquanta unità.

ART. 34.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire

a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 35.

Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria in base ai seguenti principi e criteri direttivi per:

1) prevedere la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un consiglio di amministrazione che esercita le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

2) disciplinare il reclutamento, mediante concorso per esami, del personale di cui al precedente articolo 33, anche sulla base delle peculiari caratteristiche richieste per l'attività preparatoria e di documentazione di cui al precedente articolo 23;

3) disciplinare le qualifiche funzionali del personale della Presidenza del Consiglio, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312;

4) prevedere l'inquadramento del personale degli attuali ruoli della Presidenza del Consiglio, già collocato nelle corrispondenti qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo le qualifiche funzionali di cui all'allegata tabella A, *sub* (a), attribuendo altresì la qualifica funzionale superiore al personale in servizio da almeno cinque anni presso la Presidenza del Consiglio che sia in possesso del titolo di studio per l'accesso a tale qualifica e che abbia lodevolmente esercitato per lo stesso periodo mansioni di particolare rilievo, assimilabili a quelle della qualifica superiore;

5) prevedere l'inquadramento, con esclusione del personale dirigente, nelle corrispondenti qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio del personale dei ruoli della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'allegata tabella A, *sub* (b);

6) prevedere l'inquadramento del personale attualmente in servizio presso i Commissariati di Governo secondo l'apposito organico di cui all'allegata tabella B, ferma restando la possibilità di comando nei limiti di un contingente pari ad una volta la dotazione organica prevista in detta tabella; prevedere particolari disposizioni per i Commissariati di Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle norme dello statuto di autonomia ed alle specifiche attribuzioni dei Commissariati stessi;

7) prevedere l'assegnazione di personale, appartenente ai Corpi di polizia, secondo un contingente, fissato con decreto del Presidente del Consiglio, da reintegrarsi nelle dotazioni organiche dei rispettivi Corpi, per l'assolvimento di compiti connessi a quelli di istituto;

8) determinare l'ammontare, i criteri e le modalità di erogazione di un compenso addizionale mensile non pensionabile da attribuirsi al personale delle varie qualifiche in servizio presso la Presidenza del Consiglio che sia assoggettato a maggiori oneri e doveri, in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, compenso da adeguare, con criteri di flessibilità, alle specifiche necessità di funzionalità continuativa della Presidenza del Consiglio e di aggiornamento professionale del personale.

I posti eventualmente disponibili dopo l'inquadramento, effettuato sulla base delle norme delegate di cui al comma precedente, sono conferiti mediante concorso speciale per esami, riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, salvo quello del limite di età. Con regolamento del Presi-

dente del Consiglio sono determinate, distintamente per le varie categorie interessate, le prove di esame e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

ART. 36.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato istituito il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, i posti di consigliere in soprannumero di cui al secondo comma del precedente articolo 32 sono coperti mediante l'inquadramento in un ruolo transitorio del personale dirigente nonché del personale delle qualifiche direttive ad esaurimento e dell'ottava qualifica funzionale, rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo del contingente anzidetto, in servizio presso la Presidenza del Consiglio alla data predetta, previo giudizio di idoneità, i cui criteri e modalità di attuazione saranno disciplinati con apposito regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale così inquadrato dovrà confluire nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato all'atto della istituzione di quest'ultimo.

Fino all'istituzione del ruolo unico dei dirigenti dello Stato, il personale dirigente dei ruoli della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica confluisce nel ruolo transitorio di cui al precedente primo comma.

TABELLA A.

**TABELLA ORGANICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Livelli di funzione	Posti di organico	
	(a)	(b)
8	39	14
7	66	42
6	60	46
5	116	49
4	160	83
3	92	10
2	57	24
1		
	(*)(**) 590	(***) 268

(*) Dei quali: n. 111 unità dell'organico della carriera esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio, istituito con leggi n. 303 del 1964 e n. 1 del 1968.

Si devono inoltre calcolare n. 31 unità del contingente del ruolo speciale (enti soppressi) di cui alla legge n. 33 del 1980 e la unità di cui alla legge n. 312 del 1980.

(**) Delle n. 590 unità in organico n. 60 sono riservate al Dipartimento per la funzione pubblica.

(***) Organico della soppressa Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

TABELLA B.

TABELLA ORGANICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissariati di Governo

Posti di organico

Dirigenti superiori	21
Primo dirigente	42
8° livello funzionale	21
7° livello funzionale	21
6° livello funzionale	21
5° livello funzionale	42
4° livello funzionale	84
3° livello funzionale	21
2° livello funzionale	42
1° livello funzionale	—

(*) 315

(*) Sopravvive in aggiunta il ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 1974, n. 970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975.
